



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12244 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giuseppe Daniel Gagliano, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele La Malfa Ribolla, domiciliato presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia 189;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

-del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. 352755 di prot. del 9 ottobre 2017 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte

ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

-delle graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 1598 allievi agenti carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 37 del 1° dicembre 2017, approvate con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 4 dicembre 2017, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

-degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;

-ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri e dei relativi allegati;

-di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente

e per il conseguente accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

e in subordine, per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2019 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio, rilevato che il gravame è stato partecipato ad un solo controinteressato, autorizza l'integrazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, precisando che la

richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente alla amministrazione resistente entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

La p.a. dovrà provvedere alla pubblicazione, presso il suo sito internet, di una copia del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa.

La parte ricorrente dovrà fornire i citati documenti alla resistente al momento della richiesta di integrazione del contraddittorio.

La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar, l'avvenuta integrazione del contraddittorio.

Fissa la udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2020 per il prosieguo della trattazione del ricorso.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità indicate nella parte motiva.

Fissa la udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2020 per il prosieguo della trattazione del ricorso.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.